



# PROVINCIA DI BRINDISI

## REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 92 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163.

# PROVINCIA DI BRINDISI

## **REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 92 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163**

Approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### INDICE

<b>Art. 1 – Obiettivi E Finalità</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 2 - Definizione Delle Prestazioni</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 3 - Costituzione Del Fondo Incentivante E Suo Accantonamento</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 4 - Conferimento Degli Incarichi</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 5 - Soggetti Interessati Dalla Ripartizione Del Fondo Incentivante</b>	<b>Pag. 7</b>
<b>Art. 6 - Ripartizione Del Fondo Incentivante</b>	<b>Pag. 8</b>
<b>Art. 7 - Penali</b>	<b>Pag. 10</b>
<b>Art. 8 - Termini Di Liquidazione Del Fondo Relativo Alle Opere Pubbliche</b>	<b>Pag. 10</b>
<b>Art. 9 - Termini Di Liquidazione Del Fondo Relativo Agli Atti Pianificazione</b>	<b>Pag. 11</b>
<b>Art. 10 – Utilizzo Degli Elaborati</b>	<b>Pag. 11</b>
<b>Art. 11 - Prestazioni Specialistiche</b>	<b>Pag. 12</b>
<b>Art. 12 - Spese Per Progettazione</b>	<b>Pag. 12</b>
<b>Art. 13 - Oneri Assicurativi</b>	<b>Pag. 12</b>
<b>Art. 14 - Affidamento Di Incarichi Di Progettazione A Professionisti Esterni</b>	<b>Pag. 13</b>
<b>Art. 15 - Rinvio Dinamico</b>	<b>Pag. 13</b>
<b>Art. 16 – Entrata In Vigore</b>	<b>Pag. 13</b>

## **Articolo 1 – Obiettivi e finalità**

1. Il presente Regolamento Provinciale viene emanato ai sensi dell'art. 92 comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, al fine di incentivare l'attività di progettazione interna, anche riferita a strumenti di pianificazione territoriale, nonché la connessa attività tecnico-amministrativa.
2. Il Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione, distribuzione e liquidazione del fondo incentivante, previsto dal citato art. 92 del dlgs 163/2006.
3. Il fondo viene costituito direttamente sugli stanziamenti dei singoli progetti di lavori pubblici ovvero per l'esecuzione di atti di pianificazione territoriale, generali o esecutivi, realizzati, in tutto od in parte, in via prioritaria, dai dipendenti del Servizio Tecnico e Pianificazione Territoriale e del Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti della Provincia di Brindisi, nonché dai dipendenti di altri Servizi della Provincia, ove ricorrano i presupposti di legge.

## **Articolo 2 – Definizione delle prestazioni**

1. In conformità con l'art. 3 comma 8 del decreto legislativo n° 163/2006, viene definito lavoro pubblico, l'attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica; in caso di lavori misti (servizi, forniture e lavori), il Regolamento è applicabile purché il valore economico dei servizi e delle forniture previste in progetto sia inferiore rispetto a quello dei lavori. Qualora un generico appalto di forniture di beni e di servizi contenga al suo interno opere o lavori individuabili in maniera autonoma e per i quali siano stati redatti elaborati progettuali conformi a quanto riportato nel successivo comma 2, il Regolamento è applicabile ai soli lavori, anche ove la percentuale di lavori sia inferiore al 50%.
2. I progetti sono svolti in tre fasi progettuali, di norma distinte: progettazione preliminare, progettazione definitiva e progettazione esecutiva. La specificazione dei tre livelli di progetto viene esplicitamente fornita nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 93 del decreto legislativo n° 163/2006. Le tre fasi possono essere contratte in due o anche, in casi particolari di opere di minore rilevanza (comunque inferiori a 100.000 Euro), in

un'unica fase: in ogni caso non potrà prescindere dalla redazione di tutti gli elaborati che permettano di determinare in ogni dettaglio il lavoro da realizzare ed il relativo costo. In linea di principio gli elaborati da produrre sono quelli previsti dal Titolo III del Capo II del DPR 554/99.

a) I progetti preliminari sono di norma costituiti da:

- Relazione tecnico-illustrativa, con indicazioni sommarie in merito alle condizioni di sicurezza;
- Indagini geologiche, idrogeologiche, ambientali;
- Elaborati grafici generali;
- Importo sommario delle spese.

b) I progetti definitivi sono di norma costituiti da:

- Relazioni descrittive e tecniche (geologiche, idrauliche, statiche, impiantistiche);
- elaborati grafici con rilievi dello stato dei luoghi;
- calcoli preliminari statici ed impiantistici;
- piano particellare di esproprio;
- computo metrico, stima dei lavori e quadro economico.

c) I progetti esecutivi sono di norma costituiti da:

- Relazioni descrittive e tecniche (geologiche, idrauliche, strutturali, impiantistiche);
- Elaborati grafici;
- Calcoli esecutivi statici ed impiantistici;
- Piano di sicurezza e di coordinamento, nonché piano di manutenzione dell'opera;
- Elenco dei prezzi;
- Computo metrico, stima dei lavori e quadro economico;
- Capitolati di Appalto;
- Cronoprogramma.

d) Per atti di pianificazione territoriale generali o esecutivi si intendono:

- Piano Territoriale di Coordinamento;
- Strumenti di pianificazione e programmazione territoriale comunque denominati (a titolo esemplificativo e non tassativo: piano delle discariche, piani di bonifica, pianificazione infrastrutture...) che la legge, i regolamenti ovvero convenzioni con altri Enti delegano alla Provincia;

- Varianti o aggiornamenti ai predetti piani o strumenti urbanistici o territoriali.

### **Articolo 3 – Costituzione del fondo incentivante e suo accantonamento**

1. Il fondo incentivante di cui all'art.93 del decreto legislativo 163/2006 viene fatto gravare direttamente sullo stanziamento dell'opera o del lavoro nella misura massima del 2% dell'importo a base d'asta e della quota per oneri di sicurezza. Il fondo incentivante viene, inoltre, applicato anche sui progetti di variante che comportano nuovi oneri contrattuali.
2. La percentuale, in funzione dell'importo economico del progetto, risulta variabile secondo il seguente prospetto:
  - per opere di importo a b.a. fino a € 1.500.000,00: 2,0%;
  - per opere di importo a b.a. oltre € 1.500.000,01 e fino a € 5.000.000,00: 1,8%;
  - per opere di importo a b.a. oltre € 5.000.000,00: 1,6%.
3. La percentuale per i lavori superiori a € 1.500000 potrà essere incrementata fino al limite massimo previsto dalla legge, qualora si ravvisi una delle sotto elencate cause di complessità, acclarata dal Responsabile del Procedimento:
  - progettazione che richieda multidisciplinarietà;
  - ristrutturazioni, restauri, risanamenti conservativi che richiedano indagini e sopralluoghi eccedenti quelli normalmente richiesti;
  - presentazione di varie soluzioni progettuali che richiedano un impegno superiore a quello usualmente richiesto.
4. Per le costruzioni edili la quota per incentivo prevede che siano sviluppati calcoli strutturali, calcoli impiantistici, ed ogni dettaglio progettuale. Ove per particolari necessità sia necessario richiedere ausili e consulenze esterni (ad esclusione di consulenze geologiche e geotecniche), il fondo incentivante è ulteriormente ridotto del 10% rispetto a quanto previsto nel precedente punto 2.2. Resta salvo il disposto del punto 2.3.
5. Per le opere di manutenzione stradale che non prevedano realizzazioni di opere d'arte, sempre che sia richiesta la progettazione esecutiva e la redazione di un apposito capitolato di appalto, il fondo incentivante è ulteriormente ridotto del 10% rispetto a quanto previsto nel precedente punto 2.2, fatto salvo quanto indicato nel punto 2.3.

6. Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato sulla misura del 30% della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero LL.PP., Direzione generale urbanistica, dell'1/12/1969 n. 6679, e successivi aggiornamenti validi al momento della liquidazione.
7. Gli importi del fondo determinati secondo i precedenti commi sono da ritenersi al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali, restando esclusi solo quelli che la legge impone al datore di lavoro.
8. Le quote parti della somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti dell'Amministrazione, in quanto affidate a personale esterno all'organico, costituiscono economie, da destinare per gli obiettivi del presente Regolamento.
9. Gli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92 c. 5 del Codice dei contratti sono riconosciuti ai soggetti individuati come innanzi precisato, previa la decurtazione economica prevista dal comma 4-sexies dell'art. 18 della legge 28 gennaio 2009 n. 2, ove la legge lo imponga. La somma decurtata secondo la norma precedentemente citata sarà destinata al "fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività" da ripartirsi tra i soggetti organicamente inseriti nei Servizi di cui al punto 3 dell'articolo 1.

#### **Articolo 4 – Conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi sono conferiti dal Dirigente della Struttura con apposito atto dirigenziale.
2. L'atto dirigenziale di conferimento deve riportare le mansioni svolte dai singoli dipendenti, con particolare riferimento alle figure individuate nel successivo articolo 5 comma 2, e la percentuale di ripartizione tra i vari soggetti per l'opera realizzata, definendo i tempi per la esecuzione della progettazione.
3. In mancanza della formalizzazione dell'atto di affidamento dell'incarico per motivi d'urgenza, è possibile, in fase di approvazione del progetto o dell'atto di pianificazione ovvero con successivo provvedimento, individuare i soggetti che hanno partecipato alla progettazione, su relazione del Responsabile del Procedimento.
4. Gli incarichi conferiti possono essere revocati con provvedimento motivato da parte del Dirigente, sentito il Responsabile del Procedimento, nei casi in cui la progettazione non sia ancora stata correttamente eseguita, o nel caso in cui i tempi previsti in fase di

affidamento dell'incarico non siano stati rispettati. Qualora il Dirigente coincida con il Responsabile del Procedimento o con il progettista e sia esso stesso oggetto di revoca, l'atto verrà formalizzato dalla Giunta Provinciale.

5. La redazione dei progetti o degli atti di programmazione per cui è stato affidato l'incarico diviene prioritaria: i soggetti incaricati dovranno, in conseguenza, provvedere alla definizione della progettazione con immediatezza e comunque nei tempi previsti in fase di incarico.

#### **Articolo 5- Soggetti interessati dalla ripartizione del fondo incentivante.**

1. I soggetti interessati dalla ripartizione del fondo sono, di norma, appartenenti al Servizio Tecnico e Pianificazione Territoriale o al Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti della Provincia di Brindisi, fatto salvo il caso in cui l'atto progettuale o l'atto di pianificazione, redatto nell'ambito delle rispettive competenze, venga elaborato anche da personale appartenente ad altro Servizio. Solo in casi particolari per cui è necessaria la professionalità di figure rientranti in altri settori organizzativi dell'Ente, è possibile, con atto motivato, prevedere l'inserimento di ulteriori dipendenti.
2. Sono destinatari del fondo: il Responsabile del procedimento, il/i progettista/i, il coordinatore in fase di progettazione, il coordinatore in fase di esecuzione, il direttore dei lavori, il contabilizzatore, il direttore di cantiere, il collaudatore, i consulenti tecnici, nonché i collaboratori di essi.
3. Ai sensi della vigente legislazione, il Responsabile del Procedimento è un tecnico dipendente dell'Amministrazione; i progetti possono essere redatti solo da tecnici indicati nel comma 4 dell'art. 90 del decreto legislativo 12/04/2006 n. 163, con le specificazioni disposte nel successivo art. 253 comma 16 del medesimo decreto.

#### **Articolo 6 – Ripartizione del fondo incentivante.**

1. Il fondo incentivante viene, di norma, ripartito per tutte le opere ed i lavori finanziati e realizzati. Se, per cause non imputabili ai progettisti ma per scelte programmatiche dell'Amministrazione, l'opera progettata, pur avendo acquisito i necessari finanziamenti, non viene realizzata, ai tecnici incaricati verrà corrisposto l'importo dovuto per l'effettivo lavoro svolto.

2. Le quote di ripartizione del fondo vengono stabilite con l'atto di conferimento dell'incarico, in funzione delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Nei casi in cui l'incarico non sia stato formalizzato, il responsabile del procedimento dovrà, con apposita relazione giustificativa, indicare le mansioni svolte dai singoli dipendenti in fase progettuale, con indicazione delle percentuali di riparto.
3. Il fondo è attribuito secondo la seguente ripartizione:
  - responsabile unico del procedimento dal 5% al 15%;
  - progettista/i dal 35% al 50%;
  - coordinatore sicurezza in fase progettuale dal 5% al 10%;
  - coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dal 7% al 12%;
  - direttore dei lavori dal 18% al 35%;
  - collaudatore dal 1% al 7%;
  - collaboratori tecnici dal 7% al 20%;
  - collaboratori amministrativi dal 5% al 15%.
4. Ove in fase di progettazione o di realizzazione dell'opera non sia necessaria l'individuazione di tutte le figure precedentemente definite, la ripartizione del fondo incentivante avverrà tra le figure individuate.
5. Le percentuali attribuite ad ogni singola figura saranno valutate dal Dirigente in funzione della responsabilità e difficoltà della singola mansione svolta e del numero di soggetti che intervengono nella singola fase lavorativa.
6. Nel caso in cui alcune funzioni siano affidate a tecnici esterni alla Amministrazione, ai tecnici interni e loro collaboratori saranno comunque corrisposti gli importi relativi alle mansioni effettivamente svolte. Nel caso particolare in cui solo il Responsabile del Procedimento sia un tecnico interno all'Amministrazione, la percentuale da riconoscere allo stesso ed ai suoi collaboratori viene fissata complessivamente nel 30%.
7. Qualora, invece, singole fasi del procedimento siano svolte congiuntamente da tecnici interni all'Amministrazione e tecnici esterni, al dipendente dovrà essere riconosciuta l'erogazione del fondo in funzione dell'effettivo lavoro svolto, anche in deroga ai



limiti previsti dal comma 3, purché motivata. Nel caso in cui le tre fasi relative alla progettazione, di cui all'art.2, non siano svolte interamente dall'ufficio, la quota spettante al progettista ed ai suoi collaboratori, dovrà tenere conto della seguente ulteriore percentuale di ripartizione:

- sola progettazione preliminare 10%;
- sola progettazione definitiva 70%;
- sola progettazione esecutiva 20%.

Le predette percentuali vengono sommate in caso di esecuzione di due fasi sulle tre previste.

8. Le percentuali di ripartizione del fondo stabilite in fase di conferimento degli incarichi possono essere modificate, qualora in fase di progettazione o esecuzione se ne ravvisino gli estremi e si adotti una motivata modifica.

9. Qualora, nel corso dell'anno, un Dirigente dovesse ricevere un compenso lordo superiore agli importi sotto riportati, si procederà all'applicazione delle seguenti decurtazioni sui compensi che per il medesimo esercizio lo stesso percepirà a titolo di indennità di risultato:

- importo incentivo da € 6.000 a € 10.000 riduzione 20% indennità risultato;
- importo incentivo da € 10.001 a € 20.000 riduzione 30% indennità risultato;
- importo incentivo da € 20.001 a € 30.000 riduzione 50% indennità risultato;
- importo incentivo superiore a € 30.000 nessuna indennità di risultato.

10. Qualora, nel corso dell'anno, un dipendente non dirigente dovesse ricevere un compenso lordo superiore agli importi sotto riportati, si procederà all'applicazione delle seguenti decurtazioni sui compensi che per il medesimo esercizio lo stesso percepirà a titolo di indennità di risultato, se personale titolare di posizione organizzativa, ovvero a titolo di incentivo per produttività e miglioramento dei servizi, negli altri casi:

- importo incentivo da € 2.500 a € 5.000 riduzione 10% indennità risultato;
- importo incentivo da € 5.001 a € 10.000 riduzione 15% indennità risultato;
- importo incentivo oltre € 10.000 riduzione 20% indennità risultato.

I risparmi derivanti dall'applicazione delle decurtazioni innanzi indicate rappresentano economie di risorse che saranno impiegate secondo le seguenti modalità:

nel caso in cui il destinatario dei compensi di cui all'art. 92 del dlgs 163/2006 e s.m.i. sia personale dirigente, dette economie incrementeranno la quota del fondo dirigenza che, con riferimento al medesimo esercizio, sarà destinata all'erogazione dell'indennità di risultato a favore del restante personale dirigente dell'Ente;

nel caso in cui il destinatario dei compensi di cui all'art. 92 del dlgs 163/2006 e s.m.i. sia personale non dirigente, dette economie, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art. 17, comma 5 CCNL 1° aprile 1999, saranno riversate sul fondo risorse decentrate dell'esercizio successivo.

11. Anche nei casi di predisposizione di atti di pianificazione, in analogia a quanto previsto nei precedenti punti 6 e 7, al gruppo di progettazione interno e relativi collaboratori viene riconosciuto l'erogazione del fondo in misura corrispondente a quanto disciplinato dall'art. 3 punto 6, in funzione delle attività effettivamente svolte dai singoli partecipanti, in base a relazione motivata da parte del responsabile.

#### **Articolo 7 – Penali.**

1. In caso di mancato adempimento delle prestazioni, sono applicate le penalità successivamente elencate:
  - a) per ogni giorno di ritardo: riduzione pari all'1% dell'importo spettante e relativo alla singola prestazione;
  - b) per ritardi superiori ai quarantacinque giorni: nessun compenso sarà dovuto ai tecnici.
2. Qualora sia possibile dimostrare che entro i termini previsti in fase di conferimento i soggetti incaricati abbiano completato singole attività, previo parere del responsabile del procedimento, potrà proporsi la liquidazione per intero delle spettanze maturate, sempre che il progetto sia completato entro i termini previsti dalla lettera b) del comma precedente.
3. Tutte le penalità possono in ogni caso essere disapplicate con provvedimento motivato, su relazione del Responsabile del Procedimento.

#### **Articolo 8 – Termini per la liquidazione del fondo relativo alle opere pubbliche.**

2. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sono liquidati come segue:

- A) per la quota relativa alla progettazione, entro 90 giorni dall'avvenuta approvazione del progetto esecutivo;
  - B) per la quota relativa alla direzione lavori e del collaudo, entro 90 giorni dall'approvazione degli atti finali e del relativo collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione.
3. Sono dovuti interessi per il ritardato pagamento delle somme dovute entro i termini previsti dal comma precedente, solo a seguito di esplicita ingiunzione scritta per il pagamento entro 30 giorni. In tal caso gli interessi decorreranno a partire dalla scadenza prevista nel periodo precedente.
  4. Non sono previsti compensi per la sola realizzazione di studi di fattibilità e per le progettazioni per cui non vengono acquisiti i finanziamenti.

#### **Articolo 9 – Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione.**

1. Gli importi relativi alla redazione di strumenti urbanistici ed atti di pianificazione e delle varianti sono liquidati come segue:
  - per il 50% entro 90 giorni dalla avvenuta adozione del piano;
  - per la restante parte entro 90 giorni dall'avvenuta approvazione da parte degli organi preposti del progetto.
2. Sono dovuti interessi per il ritardato pagamento delle somme dovute entro i termini previsti dal comma precedente, solo a seguito di esplicita ingiunzione scritta per il pagamento entro 30 giorni. In tal caso gli interessi decorreranno a partire dalla scadenza prevista nel periodo precedente.

#### **Articolo 10 – Utilizzo degli elaborati.**

1. Gli elaborati tecnici (relazioni, grafici, computi e quanto altro costituisce il progetto) restano nella piena disponibilità della Provincia di Brindisi, la quale potrà utilizzarli a propria discrezione per finalità pubbliche. Non è in ogni caso cedibile ad altri Enti, pubblici o privati, organismi o altri soggetti senza preventivo consenso dei progettisti.
2. I livelli progettuali possono essere affidati separatamente sia a progettisti interni alla Amministrazione o, ricorrendone i motivi e secondo le previsioni legislative e regolamentari, anche a professionisti esterni.

### **Articolo 11 – Prestazioni specialistiche.**

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per:
  - la redazione di programmi triennali o annuali, per cui non esista attività progettuale;
  - attività di consulenza geologica o geognostica con relative indagini;
  - attività di consulenza specialistiche di qualunque natura e specie, non rientranti nelle usuali funzioni di ufficio o per le quali non esistono in organico figure professionali specialistiche.

### **Articolo 12 – Spese per progettazione.**

1. Tutte le spese inerenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono del tutto a carico della Provincia di Brindisi.
2. Il servizio economato è autorizzato ad adottare procedure semplificate per l'acquisto di beni utili per l'esecuzione di attività di pianificazione e progettazione, ivi compresi gli acquisti di materiale bibliografico, normativo e strumentale, a seguito di richiesta del Dirigente responsabile.

### **Articolo 13 – Oneri assicurativi.**

1. Per le attività di pianificazione e di progettazione i dipendenti devono provvedere a stipulare apposite polizze assicurative per la tutela da eventuali danni connessi con l'attività esplicata. Il danno viene valutato quale maggior costo sostenuto dalla Stazione Appaltante, ossia la differenza fra i costi e gli oneri sostenuti per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o dell'omissione progettuale ed i costi e gli oneri che la S.A. avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.
2. La Provincia di Brindisi, in conformità con quanto disciplinato dagli articoli 111 e 112 del decreto legislativo n. 163/2006, assume a proprio carico il costo per il premio della assicurazione contratta dai dipendenti per eventuali errori progettuali e per le attività del Responsabile del Procedimento. L'importo da garantire per gli errori progettuali

non può comunque essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata

#### **Articolo 14 – Affidamento di incarichi di progettazione a professionisti esterni.**

1. L'affidamento di incarichi di progettazione a professionisti esterni all'Amministrazione è possibile, previa dichiarazione del Responsabile del Procedimento, solo in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono una pluralità di competenze.
2. Per l'individuazione del professionista saranno applicate le procedure previste dal decreto legislativo 163/2006, della legge regionale 5 maggio 2001 n° 13 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei Regolamenti vigenti approvati dalla Provincia di Brindisi.

#### **Articolo 15 – Rinvio dinamico.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali, in contrasto.
2. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione della presente disciplina, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

#### **Articolo 16 – Entrata in vigore.**

1. Con l'entrata in vigore del presente "Regolamento per l'individuazione dei criteri per la ripartizione del fondo di cui all'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163" viene abrogata la "Parte II – Disciplina del fondo interno per progettazioni o atti di pianificazione" del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto G.P. nella seduta del 22.09.1998, come modificato con deliberazione n. 363 del 10.12.2002.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di esecutività dell'atto di

approvazione da parte dell'Organo Provinciale preposto.